

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1661
(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Presentato alla Presidenza il 21 settembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — I mutilati e gli invalidi per servizio costituiscono una benemerita categoria di cittadini, i quali hanno subito un infortunio determinante minorazioni o invalidità per cause inerenti al servizio militare o civile da essi prestato alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali o istituzionali.

Le provvidenze disposte per tale categoria si sono accostate sempre più, negli ultimi tempi, specie nel settore assistenziale, a quelle concesse agli invalidi di guerra. Di recente, la legislazione sulle pensioni di guerra è stata aggiornata e migliorata da un notevole testo normativo, la legge 9 novembre 1961, n. 1240, che ha recato integrazioni e modificazioni alla precedente legge fondamentale 10 agosto 1950, n. 648, e ad altre norme speciali vigenti in materia.

Ciò stante, il presente disegno di legge mira ad estendere agli invalidi per servizio varie provvidenze spettanti agli invalidi di guerra per effetto della citata legge del novembre 1961. Esso, quindi, tende a venire incontro alla predetta categoria, della quale si è fatta interprete presso gli organi governativi l'Unione nazionale mutilati per servizio, ente cui compete, in base alla legge 13 aprile 1953, n. 337, la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali di tali mutilati ed invalidi.

Premesso quanto sopra, si dà ragione delle disposizioni contenute nel disegno di legge:

Articolo 1. — Nell'articolo 1 è previsto il « trattamento di incollocabilità », cioè l'iscrizione alla prima categoria dei mutilati ed invalidi per servizio, classificati per infer-

mità dalla seconda all'ottava categoria, di età inferiore ai 60 anni, i quali non possano essere collocati al lavoro perché le loro condizioni di salute sono tali da costituire ragione di rischio nei riguardi della organizzazione produttiva. In base al secondo comma, al raggiungimento del 60° anno di età, agli invalidi che abbiano beneficiato del trattamento di incollocabilità, viene concesso, oltre all'assegno di previdenza (di cui al successivo articolo 3) un assegno pari alla pensione della Previdenza sociale. La formulazione è analoga a quella dell'articolo 7 della citata legge n. 1240 del 1961.

In base alla norma di rinvio contenuta nel terzo comma dell'articolo 1, le modalità per la concessione del « trattamento di incollocabilità » sono quelle desumibili dal citato articolo 7 e dalle norme in esso richiamate (limite di età dei destinatari, accertamenti a cura del Collegio medico provinciale, provvedimenti dell'O.N.I.G. e del Ministero del tesoro).

Articolo 2. — L'articolo 2 del progetto prevede la concessione di un « assegno di incollocamento » agli invalidi per servizio, sempre ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, i quali non possono ottenere l'assunzione prevista dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, in dipendenza di condizioni obiettive, cioè per mancanza di posti di lavoro. Si tratta di uno speciale trattamento di disoccupazione che è fissato nella stessa misura prevista per gli invalidi di guerra, cioè in lire 144.000 annue.

Il secondo comma dell'articolo 2 ripete il richiamo generico alle modalità stabilite nella stessa materia dalla legislazione per gli invalidi di guerra; si dovrà pertanto, in sede applicativa, avere riguardo alle disposizioni contenute nello stesso articolo 7 della citata legge 9 novembre 1961, n. 1240, *sub* articolo 44-bis, (limite di età dei beneficiari; attestazione dell'O.N.I.G. circa l'iscrizione nelle liste dei disoccupati e l'incollocamento per circostanze non imputabili all'interessato; decorrenza dell'assegno; sospensione e revocabilità dell'assegno; obbligo della denuncia delle condizioni che comportino la perdita del diritto, ecc.).

Articolo 3. — Con l'articolo 3 viene stabilita la concessione di uno speciale « assegno di previdenza » agli invalidi per servizio ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava.

Si tratta di una speciale indennità di lire 144.000 annue, che è prevista per gli invalidi di guerra dall'articolo 4 della legge 9 novem-

bre 1961, n. 1240: essa spetta agli invalidi che abbiano superato i 55 anni (se ascritti alle categorie seconda, terza e quarta) e i 60 anni (se ascritti alle categorie quinta, sesta, settima e ottava) quando il reddito netto non superi 720.000 lire annue.

Anche per questa provvidenza, come per le due precedenti, l'articolo contiene il rinvio alle modalità stabilite per gli invalidi di guerra.

L'ultimo comma dell'articolo 3 prevede che nel computo dei redditi agli effetti della concessione dell'assegno di previdenza sia escluso l'importo della pensione attribuita all'invalido per servizio. Al riguardo, va tenuto presente che il citato articolo 4 della legge del 1961 dispone, come già notato, che l'assegno di previdenza spetta agli invalidi di guerra quando risulti che il « reddito complessivo netto definito ai fini dell'imposta complementare » non superi le 720.000 lire annue.

Poiché in base alla legge 8 aprile 1952, n. 212 (articolo 29) il trattamento di pensione di guerra non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare, la pensione medesima non viene calcolata nel computo del reddito per la concessione dell'assegno di previdenza.

La pensione degli invalidi per servizio, invece, non gode della stessa esenzione agli effetti fiscali; pertanto, prevedendo che tale pensione non sia calcolata nel reddito ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, vengono ad essere poste, sullo stesso piano, ovviamente solo per tali effetti, le due categorie di invalidi.

Articolo 4. — L'articolo 4 stabilisce la incumulabilità fra loro delle tre provvidenze disposte con gli articoli precedenti; prevede, inoltre, la incumulabilità dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza con la « indennità integrativa speciale » e le « quote di aggiunta di famiglia », di cui agli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Al riguardo va precisato che i detti speciali trattamenti, previsti dalla legge del 1959, sono corrisposti agli invalidi per servizio ma non agli invalidi di guerra; pertanto, ove non fosse previsto il divieto del cumulo, questi ultimi verrebbero a trovarsi in una posizione inferiore rispetto ai primi.

Articolo 5. — Con l'articolo 5 viene stabilito l'aumento dell'« assegno di cura » da lire 84.000 a lire 96.000 annue, cioè in ragione di 12.000 lire annue, a favore dei titolari di pen-

sione o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità e la cui infermità sia ascrivibile alla voce ottava della seconda categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

La norma vigente, che viene modificata con il presente articolo, è quella dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, con la quale fu concesso dal 1° luglio 1951 l'« assegno di cura » nella misura di 84.000 lire annue per le infermità ascrivibili alle categorie dalla seconda alla quinta e di 40.000 lire annue per le categorie sesta, settima ed ottava.

Per gli invalidi di guerra tubercolotici la provvidenza in questione (aumento dell'assegno di cura) è stata stabilita con l'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, che ha modificato l'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, norma questa alla quale corrisponde, per gli invalidi per servizio, il citato articolo 5 della legge n. 306 del 1951.

Si tratta, perciò, della estensione agli invalidi per servizio tubercolotici dello stesso beneficio economico già disposto in favore degli invalidi di guerra in analoghe condizioni.

Articolo 6. — L'articolo 6 prevede la concessione agli invalidi per servizio di un assegno a titolo di « integrazione », di lire 18.000 annue, per la moglie che non abbia alcun reddito proprio.

La precedente disposizione, che con questo articolo viene parzialmente modificata, è contenuta nell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, che al primo comma ha stabilito per gli invalidi di prima categoria l'integrazione annua di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e nubili se femmine.

La norma in esame, pertanto, riproduce il primo comma del citato articolo 3 della legge del 1958, aggiungendovi la previsione relativa all'assegno annuo per la moglie che sia priva di proprio reddito.

Il riscontro di tale disposizione con la legislazione delle pensioni di guerra si ha nell'articolo 9 della legge 9 novembre 1961, n. 1240; questa norma, infatti, ha istituito l'assegno per la moglie a favore degli invalidi di guerra di prima categoria, i quali fruitano di assegni solo per i figli in base agli articoli 46, 47, 48 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e all'articolo 8 della legge 26 luglio 1957, n. 616.

Il secondo comma dell'articolo 6 stabilisce la incumulabilità dell'assegno integrativo di

cui si tratta con le quote di aggiunta di famiglia previste dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Articoli 7 ed 8. — Gli articoli 7 ed 8 vanno considerati in correlazione tra loro, in quanto con il primo di essi viene soppresso un assegno in dipendenza della istituzione di un altro assegno, disposta con l'articolo successivo.

Con l'articolo 7 si stabilisce, infatti, l'abolizione dell'assegno suppletivo, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 810.

Tale assegno suppletivo fu istituito con l'articolo 1 del citato decreto del 1947 a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie, militari o civili, per invalidità di prima categoria, nella misura di 30.000 lire annue; fu poi elevato a 90.000 lire, con l'articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e successivamente fissato in 150.000 lire annue, con l'articolo 4 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

L'assegno in questione non spetta ai superinvalidi, per la modifica disposta con il citato articolo 5 della legge 29 aprile 1949, n. 221.

In linea pratica, va tenuto presente che agli invalidi di guerra di prima categoria (siano essi superinvalidi o non superinvalidi) spetta la pensione più un « assegno complementare » di 180.000 lire annue; invece, agli invalidi per servizio di prima categoria senza superinvalidità spetta la pensione più l'« assegno suppletivo » di 150.000 lire, e agli invalidi per servizio di prima categoria con superinvalidità spetta la sola pensione, senza l'assegno suppletivo.

Ora, con le norme degli articoli 7 ed 8 del progetto s'intende rendere analogo il trattamento degli invalidi per servizio di prima categoria, superinvalidi o meno, a quello degli invalidi di guerra della stessa categoria, superinvalidi o meno, abolendo l'assegno suppletivo e istituendo l'assegno complementare, di 180.000 lire annue.

L'articolo 8 del progetto istituisce, quindi, un « assegno complementare » per gli invalidi per servizio di prima categoria che fruitano o meno di assegno di superinvalidità.

Detto nuovo assegno è uguale, nella denominazione e nella misura, a quello che è stato istituito per gli invalidi di guerra di prima categoria (con o senza assegni di superinvalidità) dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616.

Con il secondo comma dell'articolo 8 l'« assegno complementare » viene assoggettato, in

caso di ricovero per cure ospedaliere, alla ritenuta stabilita con l'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993. Tale norma trova analogia con quanto è previsto nell'articolo 3 della legge del 1961 sulle pensioni di guerra.

Devesi, al riguardo, rammentare che, in base alle citate disposizioni del 1951 e 1953, qualora i mutilati e gli invalidi per servizio fruiscono di ricovero ospedaliero a carico di pubbliche amministrazioni, gli assegni sono soggetti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute dalle Amministrazioni presso gli istituti di ricovero e alle condizioni di famiglia dell'invalido. Tali ritenute vanno a favore delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

Con il terzo comma dell'articolo 8 viene stabilito che l'assegno complementare, istituito con lo stesso articolo, faccia parte integrante della pensione ai fini dell'applicazione delle norme per la concessione del caroviveri, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Con l'ultimo comma viene abrogato, in relazione all'istituzione del nuovo assegno complementare, l'assegno integrativo temporaneo previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, modificato con l'articolo 18 del decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 20.

Articolo 9. — Tale articolo contiene disposizioni analoghe a quelle dettate dall'articolo 32 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per le vedove e gli orfani degli invalidi di guerra di prima categoria.

Il primo comma prevede la conservazione, per la durata di un anno dalla morte del *dante causa*, alle vedove e ai figli degli invalidi per servizio di prima categoria, del trattamento di pensione di prima categoria, compreso l'« assegno complementare » di 180.000 lire annue (istituito per gli invalidi di guerra dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, ed ora, per gli invalidi per servizio, con l'articolo 8 del disegno di legge).

L'articolo prevede inoltre che l'assegno complementare venga ridotto di un quinto, cioè da lire 180.000 a lire 144.000, qualora il decesso del *dante causa* sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno determinato la invalidità.

Con l'ultimo comma viene stabilita la parificazione delle vedove e degli orfani dell'in-

valido per servizio di prima categoria, che sia deceduto per cause diverse da quelle determinanti l'invalidità, alle vedove e agli orfani dei caduti per servizio; in tale norma viene richiamato il primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, in base al quale, com'è noto, i mutilati e invalidi per servizio e i congiunti dei caduti per servizio sono stati equiparati ai mutilati di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra, agli effetti dell'ammissione ai benefici stabiliti per tali categorie di cittadini.

Nella sostanza, la previsione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 9 trova riscontro analogico in quella dell'ultimo comma del ricordato articolo 32 della legge sulle pensioni di guerra, in base al quale la vedova e gli orfani dell'invalido di guerra di prima categoria, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, hanno gli stessi diritti delle vedove ed orfani dei caduti per causa di guerra.

Articolo 10. — L'articolo 10 stabilisce che nei casi di aggravamento delle infermità già pensionate, il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendo la revisione del trattamento privilegiato ordinario, senza limite di tempo; se la domanda è respinta essa potrà essere rinnovata non più di due volte.

Con il secondo comma dell'articolo 10 viene abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306, che stabiliva il termine di dieci anni per far valere i maggiori diritti connessi con l'aggravamento.

Le disposizioni dell'articolo in questione sono analoghe a quelle contenute nell'articolo 10 della legge sulle pensioni di guerra.

Articolo 11. — Le norme contenute nell'articolo 11 trovano riscontro analogico in quella dell'articolo 8 — commi settimo ed ottavo — della legge del 1961 sulle pensioni di guerra; l'articolo in esame prevede, infatti, che l'indennità per l'accompagnatore, istituita con l'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, per i grandi invalidi, è corrisposta nella misura di un quinto quando l'avente diritto è ricoverato in istituti a fini rieducativi o assistenziali.

Articolo 12. — L'articolo 12 del disegno di legge prevede l'estensione agli invalidi per servizio infermi di mente delle disposizioni riguardanti gli invalidi di guerra che si trovano nelle stesse condizioni (Decreto legislativo 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modifiche).

Articolo 13. — Com'è noto, l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, stabilisce il principio della equiparazione dei mutilati e invalidi per servizio e dei congiunti dei caduti per servizio con i mutilati e invalidi di guerra, e i congiunti dei caduti in guerra, ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

Per quanto riguarda gli orfani, in particolare, si ha una definizione legislativa dell'orfano del caduto per servizio nel secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in base al quale sono considerati orfani di caduti per servizio coloro dei quali il padre o la madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima siano morti per causa di servizio alle dirette dipendenze dello Stato o degli altri enti (locali, territoriali e istituzionali).

Ciò posto, è da tener presente che in base all'articolo 7 lettera b) della legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale orfani di guerra, sono considerati orfani di guerra i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o infermità per servizio o comunque per violenze subite, purché concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

Atteso quanto sopra e considerata la equiparazione sancita in linea generale dalla ri-

cordata legge del 1958, n. 474, tra i congiunti degli invalidi per servizio e quelli degli invalidi di guerra, con la disposizione ora proposta viene ampliata la categoria degli orfani di caduti per servizio, analogamente a quanto previsto per gli orfani di guerra dal citato articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 365.

Articolo 14. — Tale articolo stabilisce che i benefici di cui al disegno di legge vengano concessi d'ufficio, salvo che non sia previsto da norme particolari l'obbligo di presentare apposita domanda. L'articolo determina altresì la data della entrata in vigore della legge.

Articolo 15. — Tale articolo concerne gli oneri di spesa derivanti dall'attuazione del disegno di legge e i mezzi di copertura della spesa stessa.

Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni derivante dal presente provvedimento, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si provvede con riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo suddetto utilizzando l'accantonamento destinato al finanziamento del provvedimento concernente revisione generale degli estimi e revisione del classamento del nuovo catasto terreni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con età inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidità e fruiscono del trattamento totale corrispondente.

Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilità, viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952 n. 218 e successive modificazioni.

Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

ART. 2.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

ART. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria della tabella A annessa

alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è concesso un assegno di previdenza, non reversibile né sequestrabile, di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra, quando abbiano compiuto l'età prevista per questi ultimi per la concessione dell'assegno stesso o siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

L'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

Nel computo dei redditi propri dell'interessato, ai fini della concessione dell'assegno di previdenza, è escluso l'ammontare della pensione o dell'assegno privilegiato ordinario e degli assegni accessori.

ART. 4.

L'assegno di incollocamento e l'assegno di previdenza non sono cumulabili tra loro, né con il trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1, né con l'indennità integrativa speciale e con le quote di aggiunta di famiglia previste dagli articoli 2 e 5 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

ART. 5.

L'articolo 5 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

« A favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura, non reversibile, nella misura di annue lire 96.000, se si tratta di infermità ascrivibile alla voce n. 8 della seconda categoria, di annue lire 84.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla terza alla quinta e di annue lire 40.000 se si tratta di infermità ascrivibile alle categorie dalla sesta all'ottava della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ».

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria ha diritto di conseguire su domanda, a titolo di integrazione, un assegno annuo di lire 18.000 per la moglie che non abbia alcun reddito pro-

prio e di lire 36.000 per ciascuno dei figli minorenni e inoltre nubili se femmine. Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni che siano o diventino inabili a qualsiasi lavoro per una infermità ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, finché duri tale inabilità ».

L'assegno integrativo per la moglie e per i figli a carico, di cui al precedente comma, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni.

ART. 7.

L'assegno suppletivo, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 810, e successive modificazioni, è soppresso.

ART. 8.

Per gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è istituito l'assegno complementare, non reversibile, nella misura fissa di lire 180 mila annue.

L'assegno complementare è soggetto alla ritenuta stabilita dal 1° comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, modificato dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nei casi previsti da detto primo comma.

L'assegno complementare viene altresì considerato come parte integrante della pensione od assegno ai fini dei limiti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

L'assegno integrativo temporaneo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e successive modificazioni è soppresso.

ART. 9.

Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare nella misura di lire 180 mila annue, istituito con il precedente articolo 8, purché la domanda di pensione sia presentata entro un anno dalla data di morte del militare o del civile.

Qualora il decesso del dante causa sia avvenuto per cause diverse da quelle che hanno

determinato l'invalidità, l'assegno complementare di cui al precedente comma viene ridotto di un quinto.

Dopo il predetto termine di un anno comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, ai fini previsti dal primo comma dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

ART. 10.

Nel caso di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte.

È abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

ART. 11.

L'indennità per la retribuzione dell'accompagnatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74 e alle successive sue modificazioni, è concessa all'invalido, quando il medesimo sia ricoverato in istituti a fini rieducativi od assistenziali, nella misura di un quinto.

Agli effetti di quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 3 sopracitato e dal comma precedente, l'Opera Nazionale Invalidi di Guerra, nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423, darà comunicazione dei suddetti ricoveri all'Ufficio Provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

ART. 12.

Le disposizioni previste dal decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, e successive modificazioni sono estese ai mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare e civile, assistiti dall'Opera Nazionale Invalidi di Guerra a norma della legge 5 maggio 1961, n. 423, infermi di mente per causa di servizio, anche per quanto riguarda

la ritenuta di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1175.

ART. 13.

Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purché detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

ART. 14.

I benefici accordati con la presente legge sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1964.

ART. 15.

Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del Capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il periodo stesso.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.